



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 12

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 3824/2019

UDIENZA DEL

15/11/2021 ore 14:30

N°

4461/2021

PRONUNCIATA IL:

15/11/2021

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

17/12/2021

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUNARIO
Salvatore

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3824/2019
depositato il 25/09/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 140/2019 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di BERGAMO
contro:

difeso da:
CAVALLERI DOTT.LUCA
VIA ITALIA 2/A 25030 ERBUSCO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO
LARGO BELOTTI, 3 24121 BERGAMO BG

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° BG0049918 2018 RENDITA CATAST.
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° BG0049918 2018 ESTIMI CATAST.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si tratta di un ricorso, presentato dalla _____ avverso un avviso di accertamento catastale N. 2018 BG0049918 emesso il 20 aprile 2018, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bergamo - Territorio aveva rettificato il classamento catastale proposto dalla contribuente con dichiarazione DOCFA del 28 aprile 2017, resa ai sensi del DM 701/1994.

La società contribuente lamentava che l'Ufficio aveva effettuato un accertamento formalmente illegittimo in quanto privo di sopralluogo e di adeguata motivazione. In particolare non vi sarebbe stata alcuna motivazione tecnica, qualitativa e quantitativa in ordine al classamento e al calcolo della rendita. Lamentava altresì la violazione di alcune norme procedurali contenute nelle disposizioni di cui alla Legge n. 311/2004 - commi 335 e 336 e alla Legge 662/96 art. 3 comma 58. Ancora lamentava la mancata considerazione da parte dell'Ufficio della destinazione dell'unità immobiliare a finalità collettive e pubbliche.

Chiedeva volersi accogliere il ricorso con vittoria di spese.

Si costituiva l'Ufficio che confermava la bontà del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

La CTP di Bergamo accoglieva il ricorso avendo ritenuto l'atto di accertamento non sufficientemente motivato.

Presenta appello la AE che sostiene che l'avviso di accertamento catastale N. 2018 BG0049918 emesso il 20 aprile 2018 è stato correttamente emesso. Ricorda innanzitutto che in fatto che la società contribuente è proprietaria di una unità immobiliare, sita nel Comune di San Pellegrino Terme, Via De Medici n. 32, identificata al Foglio 36 - Mappale 239 - Sub 197 e che si tratta di autorimessa, avente superficie di circa 2.100 mq, posta al piano interrato di un fabbricato, già censita dal 1999 in categoria C/6 classe 1a (classamento attribuito dall'Ufficio ai sensi della L. 449/97). Con la dichiarazione DOCFA n. BG0051177 del 28 aprile 2017, la società aveva proposto un aggiornamento catastale con causale "Variazione della destinazione", e un nuovo classamento in categoria E/3 - *Costruzione fabbricati per speciali esigenze pubbliche*. Veniva inoltre costituito il nuovo subalterno 714.

Con l'avviso di accertamento catastale qui impugnato l'Ufficio, ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.M. 19 aprile 1994, n. 701, rettificava la proposta di parte, attribuendo

all'unità in oggetto la categoria D/8- *Autorimesse pluripiano e autosilos*.

La Agenzia ricorda che la parte ricorrente aveva sostenuto che l'Ufficio avesse effettuato un accertamento formalmente illegittimo in quanto privo di sopralluogo e di adeguata motivazione. In particolare non vi sarebbe stata alcuna motivazione tecnica, qualitativa e quantitativa in ordine al classamento o e al calcolo della rendita.

Con un secondo motivo di ricorso la società avrebbe sostenuto la violazione di alcune norme procedurali, contenute nelle disposizioni di cui alla Legge n. 311/2004 - commi 335 e 336 e alla Legge 662/96 art. 3 comma 58, norme che l'Ufficio ritiene in realtà totalmente inconferenti. Ancora la parte avrebbe lamentato che l'Ufficio non avrebbe tenuto conto della destinazione dell'unità immobiliare a finalità collettive e pubbliche.

Evidenzia poi di aver effettuato un successivo sopralluogo in data 04 ottobre 2018 a seguito del quale sarebbe risultata non veritiera l'affermazione dalla ricorrente in base alla quale "il bene risulta aperto al pubblico 24 ore al giorno", né che "non esistono cancelli e tantomeno recinzioni". Infatti emergeva che il fabbricato ospitava diverse abitazioni ed esercizi commerciali, tra cui un supermercato e che le unità poste ai piani superiori erano collegate al parcheggio mediante più ascensori e scale comuni. La restante parte del piano interrato è composto da box privati. Sia all'esterno che all'interno del parcheggio risultava apposta segnaletica verticale, che ne regolamentava gli orari e le modalità di accesso e di utilizzo.

Data la presenza di numerose attività commerciali al piano terra del fabbricato, nel censire l'unità l'Ufficio ritiene di aver correttamente ragionato assimilando la stessa ai parcheggi di pertinenza di alcuni negozi o centri commerciali (indipendentemente se a pagamento o meno), aperti al pubblico per la maggior parte della giornata e chiusi durante le ore notturne. Nella provincia di Bergamo numerose unità immobiliari riconducibili a questa tipologia, comprendente parcheggi a raso, interrati, sopraelevati o in silos, risultavano censite nella corretta categoria D/8- *Autorimesse pluripiano e autosilos*.

Passando poi ai motivi di impugnazione ritiene erronea la motivazione della sentenza poiché secondo l'Ufficio l'avviso di accertamento catastale avrebbe invece delineato in maniera compiuta i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'operato dell'Ufficio.

Ritiene che l'avviso di accertamento costituisce di per sé un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per la contribuente, in quanto fondato sulla dichiarazione DocFa, e dunque su dati tecnici (nonché tipologici e costruttivi) forniti dalla parte stessa. Sottolinea che gli elementi di fatto indicati dalla società contribuente nella dichiarazione DocFa non sono stati minimamente disastesi dall'Ufficio, il quale si sarebbe limitato, in semplice esercizio dei propri poteri, a effettuare la valutazione tecnica degli stessi. Riporta a sostegno delle proprie ragioni giurisprudenza della Cassazione. Ancora ritiene di aver adempiuto all'onere della motivazione avendo specificato nella relazione di stima sintetica: " Si rettifica il classamento proposto attribuendo la categoria D/8, in quanto ritenuta la più consona per le caratteristiche costruttive e funzionali

24

dell'unità immobiliare" e richiama una circolare dell'Agenzia del 2012. In conclusione ritiene di aver fornito una " adeguata, ancorché sommaria motivazione".

Ritiene poi inconferente il richiamo alle disposizioni di cui alla Legge n. 311/2004- commi 335 e 336 e alla Legge 662/96 art. 3 comma 58 in quanto qui non vi è stato un riclassamento dell'immobile ma un controllo del nuovo classamento proposto.

Quanto all'unità in esame, questa ha caratteristiche non riscontrabili in altri immobili presenti nella zona ed adibiti alla medesima funzione (autorimessa) e pertanto in virtù del parametro "anomalo", ai sensi della circolare 4 del 2006 della stessa Agenzia, che in questo caso è quello dimensionale, è stata attribuita la categoria speciale D/8 – Autorimesse pluripiano e autosilos.

Ancora richiamando la detta circolare sostiene che "Non rileva ai fini del classamento il fatto che il parcheggio risulti gratuito e ad uso pubblico, poiché la stessa circolare 4/2006, a proposito del "*fine di lucro*", chiarisce che "*detto criterio, specie se correlato alla natura del soggetto intestatario, non possa essere discriminante e determinante per l'attribuzione della categoria. (...) È carattere peculiare dei sistemi catastali il censimento degli immobili solo in funzione delle caratteristiche oggettive degli stessi e delle loro variazioni nel tempo e non in relazione a variazioni di natura soggettiva*". Anche l'esistenza di "*vincoli convenzionali o contrattuali*" non viene presa in considerazione ai fini del classamento, poiché la valutazione catastale è esercitata supponendo l'immobile in condizioni "ordinarie", come vuole la normativa di settore.

Pertanto l'Ufficio nel caso in esame accerta un manufatto di dimensioni superiori all'ordinario, ubicato al piano interrato di un edificio, realizzato in cemento armato, e adibito a parcheggio coperto. E perciò, in base alle considerazioni fin qui esposte, che si tratti di uno spazio pubblico, privato ad uso pubblico, privato a pagamento, poco (o nulla) incide nell'attribuzione della categoria catastale.

Eccepisce poi che la richiesta subordinata della parte intesa al ripristino della "classificazione catastale vigente anteriormente alla presentazione del DocFa", non è fattibile, in quanto il classamento in atti era del 1999 e dunque precedente alla circolare 4 del 2006, a cui invece oggi si fa riferimento.

Anche la proposta categoria catastale *E* non è adatta al classamento dell'immobile, non presentando esso "*singularità della destinazione e delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali*" come previsto nella citata circolare 4/2006.

Da ultimo eccepisce che il sopralluogo, peraltro non richiesto dalla legge, è stato effettuato posteriormente all'emissione dell'avviso di accertamento ed è accertato che sia all'esterno che all'interno del parcheggio è apposta segnaletica verticale, che ne regola gli orari e le modalità di accesso e di utilizzo e quindi, data la presenza di numerose attività commerciali al piano fabbricato, nel censire l'unità l'Ufficio ha ragionato assimilandola ai parcheggi di pertinenza di alcuni negozi o centri commerciali (indipendentemente se a pagamento o meno), aperti al pubblico per la maggior parte della giornata e chiusi durante le ore notturne. Ricorda che, nella provincia di Bergamo,

numerose unità immobiliari riconducibili a questa tipologia, comprendente parcheggi a raso, interrati, sopraelevati o in silos, sono state censite in categoria D/8- Autorimesse pluripiano e autosilos e pertanto l'Ufficio, ritenendo di aver operato nel rispetto della normativa e della prassi estimativa, non ravvisa elementi per una eventuale rideterminazione di quanto già accertato.

Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese .

Si costituisce la parte appellata che, in primo luogo, descrive i fatti che hanno portato a richiedere il nuovo accatastamento poi rettificato dall'ufficio.

In particolare ricorda che nell'anno 1996, intraprendeva un progetto immobiliare di ristrutturazione urbanistico-edilizia, regolamentato da apposita Convenzione stipulata con il Comune di SanPellegrino Terme (Bg), realizzando un complesso immobiliare abitativo e commerciale. Annesse a tale complesso immobiliare vi erano una serie di aree - puntualmente identificate all'articolo 8 della Convenzione - che la Scrivente si impegnava ad asservire ad uso pubblico. In particolare: "L'Immobiliare Argia s.r.l. per sé, eventuali successori e aventi causa a qualsiasi titolo si impegna ad asservire ad uso pubblico le seguenti superfici individuate con apposito segnografico sulla tav. n. 15B allegata: a)e) parcheggio posto al piano interrato dell'edificio per complessivi mq 2.354,66; f)..."

A fronte della "destinazione a pubblica utilità", le aree di cui alle lettere a)-b)-c)-d)-f) venivano correttamente accatastate quali "bene comune non censibile comune a tutti i subalterni del mappale e di uso pubblico" di cui al Foglio 36, Part. 239 del Doc.fa.

Ciò, ad eccezione dell'area di cui alla lettera e), adibita a parcheggio pubblico interrato, catastalmente identificata al Foglio 36, Part. 239, Sub 714 (ex 197), che erroneamente l'Agenzia del Territorio accatastava in categoria C/6.

Negli anni successivi la appellata non si era preoccupata di tale errato accatastamento, in quanto sull'area in questione non erano previste imposte. Successivamente, con l'introduzione dell'Ici e poi dell'Imu-Tasi, tale area è divenuta oggetto di tassazione, poiché arbitrariamente classificata in categoria C/6, anziché quale "bene comune non censibile comune a tutti i subalterni del mappale e di uso pubblico" analogamente alle aree pertinenti sopra citate.

Da qui, la necessità di modificare il classamento di tale parcheggio, allineandolo a quanto effettuato per le altre aree ad uso pubblico; e quindi in via alternativa o in categoria E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; oppure quale "bene comune non censibile comune a tutti i subalterni del mappale e di uso pubblico".

Sul punto la Appellante instaurava un confronto con i responsabili del Comune di San Pellegrino Terme (Bg), con i quali condivideva il fatto che detta area non poteva essere accatastata con la categoria C/6 "soggetta ad imposta IMU", ma trattandosi appunto di un'area parcheggio ad uso pubblico doveva essere accatastata nella categoria "E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche": categoria esistente che ben

identifica dette tipologie di fabbricati e per la quale non viene applicata l'Imu. Evidenza, anche, che il Comune di San Pellegrino Terme (Bg), a supporto del Docfa presentato, rilasciava apposita comunicazione al fine di ulteriormente rafforzare la richiesta di variazione della categoria catastale da C/6 e E/3.

L'Ufficio invece, con il suo atto, impone *tout court* la rideterminazione del classamento e della rendita catastale dell'area, senza affatto considerare il vincolo di destinazione a pubblica utilità del parcheggio medesimo, come peraltro espressamente stabilito nella Convenzione con il Comune di San Pellegrino Terme (Bg).

Eccepisce l'appellata che "l'immobile accatastato è stato così rettificato d'autorità, erroneamente, nel classamento e nella rendita catastale, senza alcuna prodromica attività di verifica, né descrizione procedurale, né motivazione tecnica, qualitativa e quantitativa, circa il calcolo del valore delle rendite oggetto di contestazione." Tale arbitrario comportamento ha così determinato un incremento del valore complessivo dell'area da Euro 205.580 ad Euro 388.060, che non corrisponde alle reali caratteristiche, allo stato attuale, ed alla destinazione dell'immobile ed il conseguente illegittimo incremento del valore della rendita catastale da Euro 4.112,00 ad Euro 7.761,20 (più dell'88%).

Quanto alla sentenza della Ctp ritiene che abbia ben motivato in relazione alla insufficiente motivazione dell'atto di accertamento e sottolinea che, il fatto che l'accatastamento sia stato inizialmente proposto dalla contribuente mediante presentazione di dichiarazione Docfa, non esime l'Ufficio da una esaustiva motivazione, con cui avrebbe dovuto entrare nel merito della valutazione, proponendo un'analisi di dettaglio del metodo di determinazione della nuova rendita e, soprattutto, specificando l'ubicazione, la consistenza, le caratteristiche e la destinazione degli immobili simili assunti quale riferimento in sede di accertamento. L'atto di accertamento si limita, infatti ad elencare le singole componenti immobiliari, modificandone ed incrementandone il classamento e la valorizzazione in relazione alle quali non è assolutamente descritto o esposto il metodo di valutazione, né le procedure tecniche estimative che hanno condotto a tale variazione.

Ricorda la più recente giurisprudenza della Suprema Corte sulla questione in relazione alla motivazione degli atti di rettifica del classamento in seguito a procedura Docfa.

La Appellata rammenta anche che l'immobile aveva un classamento in categoria C/6 attribuito già nel 1996 come inequivocabilmente dimostrato dalla documentazione relativa all'accatastamento, in cui si pone in evidenza che la struttura in oggetto era già adibita a destinazione di pubblica utilità. Rammenta, altresì, che ai sensi del comma 3 dell'art 1 D.M. 701/94, "*Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva*". Dall'originario

accatastamento sono trascorsi oltre 20 anni: si chiede, quindi, come possa l'Ufficio sostenere che tale rendita debba ancora considerarsi "proposta" e non "definitiva", dando quindi la possibilità all'Ufficio rettificare a distanza di anni la correttezza della categoria vigente per più di 20 anni – senza che vi siano state variazioni né alla struttura, né alla destinazione - semplicemente sulla base di un documento di prassi (Circolare n. 4 del 2006), peraltro emesso dalla medesima Agenzia delle Entrate.

Quanto alla Circolare 4 del 2006 fa anche notare che la stessa parla di destinazione funzionale e produttiva; qui l'immobile ha destinazione di pubblica utilità.

L'autorimessa in questione venne accatastata in categoria C/6 già nel 1996, sulla base delle caratteristiche strutturali ed oggettive dell'immobile e dall'originario accatastamento sono trascorsi oltre 20 anni, senza che vi siano state variazioni né alla struttura, né alla destinazione: il vincolo di destinazione a pubblico utilizzo non rappresenta una successiva variazione, soggettivamente apportata dalla Scrivente di propria iniziativa: si tratta invero di una limitazione imposta *ab origine* dalla Convenzione con il Comune di San Pellegrino Terme (Bg) (ente pubblico). L'autorizzazione all'accesso è rilasciata dal Comune e ed è gratuita.

Ritiene che anche il presupposto di assimilazione ai parcheggi "*aperti al pubblico per la maggior parte della giornata e chiusi durante le ore notturne*" sia completamente fuorviante, posto che l'autorimessa in questione, nelle ore notturne, non è limitata alla fruizione dei soli condomini, bensì di chiunque si identifichi preventivamente presso il Comune di San Pellegrino (Bg) – per comprensibili motivi di pubblica sicurezza – e ne chieda la libera e gratuita autorizzazione all'uso, a prescindere dallo stato di "condomino" o "residente in altre strutture" non riferibili al condominio *de quo*. Non è infatti corretto affermare che nelle ore notturne è lasciata "*la facoltà di accesso ai soli condomini*". Nella Convenzione con il Comune, a pagina 3, è infatti testualmente pattuito che il Comune di San Pellegrino Terme (Bg) si impegna "*per il parcheggio interrato sito nell'edificio per la parte aperta al pubblico [...]: - ad effettuare, nelle ore notturne e/o di chiusura, in accordo con il condominio nella persona dell'amministratore, attività di vigilanza e controllo, al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza, installando per i veicoli estranei e quindi sprovvisti dell'apposito contrassegno un divieto di sosta operativo dalle 22:00 alle 8:00*".

In buona sostanza, nelle ore notturne l'accesso all'autorimessa non è limitato ai soli condomini, ma è bensì concesso a chiunque si identifichi preventivamente presso il Comune di San Pellegrino (Bg) – per comprensibili motivi di pubblica sicurezza – e ne chieda la libera e gratuita autorizzazione all'uso, a prescindere dallo stato di "condomino" o "residente in altre strutture" non riferibili al condominio *de quo*.

Chiede la conferma della decisione impugnata, con conferma del classamento in categoria E dell'area in questione; il tutto con vittoria di spese

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, presa visione di quanto in atti depositato dalle parti, ed ascoltato quanto dalle stesse esposto in pubblica udienza, passa all'esame dei fatti di cui è causa.

L' avviso di accertamento catastale emesso a seguito di nuova determinazione di classamento e rendita catastale ai sensi è per gli effetti dell'art. 1, comma 355, legge n. 311/2004 deve essere accompagnato, a pena di illegittimità, da *una motivazione congrua e pertinente con la singola unità*: è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27750 del 12 ottobre 2021, in linea con quanto deciso nella ormai nota sentenza del 19 marzo 2015, n. 5580.

Orbene la Suprema Corte si è più volte espressa sulla questione della motivazione dell'atto di accertamento in materia catastale e ha chiaramente indicato, (si veda per tutte Cass. 2 aprile 2020, n. 7649) “ ... a monte balza all'evidenza la violazione delle disposto dell'art. 52 del DPR n. 131/1986 (comma 2 e 2 bis) secondo cui l'avviso di accertamento, in aggiunta alle indicazioni degli elementi in base ai quali il valore attribuito ai beni è stato determinato, delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, “....deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. **L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma**“.

Nell'atto di accertamento qui in esame non vi sono elementi che indichino quali sono i parametri comparativi presi dall'Ufficio a sostegno delle proprie deduzioni e pertanto l'atto, privo del sostegno dei presupposti di fatto – e di conseguenza delle ragioni giuridiche - che lo hanno determinato non può che essere ritenuto nullo ai sensi di legge.

Va evidenziato che nel caso qui in esame la relazione di stima riporta che “ il valore del suolo è ' da intendersi già' compreso nei valori unitari dei singoli corpi.” “I valori unitari applicati alla consistenza dell'immobile, tenendo conto della specifica destinazione, sono stati desunti dai valori riferibili immobili ubicati nella stessa zona, aventi analoghe caratteristiche, anche attraverso la consultazione di consolidati proutuari di settore. In sede di accertamento si rettifica il classamento proposto attribuendo la categoria D/8, in quanto ritenuta la più consona per le caratteristiche dell'unità immobiliare. Si procede alla stima mediante l'approccio di costo.....calcolato secondo aggiungendo al costo di realizzazione I valori ottenuti si discostano da quelli proposti che vengono pertanto rettificati.”.

Ed appunto non si rinvengono nell'atto de quo né quali siano gli immobili ubicati nella stessa zona ed aventi caratteristiche analoghe né tantomeno quali siano i consolidati proutuari di settore consultati per la fattispecie in esame: anzi, l'Ufficio stesso dichiara nei suoi atti difensivi che tali elementi non sono rinvenibili nel caso di specie.

Appare quindi del tutto palese che non vi sia stata alcuna motivazione dell'atto risultando quella qui riportata solo una motivazione "apparente" in quanto priva di alcuna consistenza ed in particolare di alcuna motivazione tecnica, qualitativa e quantitativa, circa il calcolo del valore delle fendite oggetto di contestazione. E ricordiamo che l'Ufficio stesso la definisce "sommatoria".

La decisione impugnata, che già aveva evidenziato chiaramente la mancata motivazione dell'atto, va pertanto pienamente confermata.

Per puro tuziorismo può comunque dirsi che la questione in esame andrebbe risolta a favore della Ricorrente anche dal punto di vista del merito posto che ben si evidenzia la situazione e la natura del bene immobile dalle articolate argomentazioni fornite dalla Ricorrente stessa, mentre l'Ufficio si è limitato a sostenere che "in virtù del parametro "anomalo", ai sensi della circolare 4 del 2006 della stessa Agenzia, che in questo caso è quello dimensionale, è stata attribuita la categoria speciale D/8 - Autorimesse pluripiano e autosilos." senza minimamente argomentare perché la categoria indicata nella Docfa - E3 costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche - non potesse e dovesse essere applicata ad un parcheggio che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio e ben dimostrato dalla parte, è stato costruito ed adibito sin dall'origine ad un uso pubblico regolamentato dal Comune di San Pellegrino.


Quanto alle spese queste seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi euro 700,00 oltre oneri di legge e

PQM

La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 700,00 oltre accessori di legge.

Milano, 15 novembre 2021

Il Giudice Relatore,



Il Presidente

